



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBONA E DI CASTAGNETO CARDUCCI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL T.U. 267/2000

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Castagneto Carducci viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

- Comune di Castagneto Carducci
- Comune di Bibbona

PREMESSO

CHE, ai sensi della L.R. n° 38 del 16/08/01 e successive modifiche, dell'art. 4 comma 1 della L.R. n° 40 del 16/08/01, della Delibera della G.R. n° 273 del 21/02/05, nonché dell'art. 4 della L.R. n° 10/2006, i Comuni facenti parte della Provincia di Livorno hanno individuato i livelli ottimali per la gestione dei servizi in forma associata;

CHE in data 14/06/2005 veniva sottoscritta la Convenzione tra i Comuni di Bibbona e di Castagneto Carducci per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000 con durata fino al 31/12/2007

CHE in data 19/2/2008 veniva sottoscritta la Convenzione tra i Comuni di Bibbona e di Castagneto Carducci per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 30 del T.U. 267/2000 con durata fino al 31/12/2009

CHE i Comuni di Bibbona e di Castagneto Carducci hanno manifestato la volontà di rinnovare detta Convenzione;

CHE lo schema della presente convenzione è stato approvato con le seguenti deliberazioni consiliari:
Comune di Castagneto Carducci deliberazione

Comune di Bibbona deliberazione

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità

Scopo della presente convenzione è la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle strutture tecniche a disposizione.



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale.

Art. 2

Oggetto

I Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci ricompresi entrambi nel territorio della Provincia di Livorno, con la presente convenzione istituiscono l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi di competenza della Polizia Municipale:

- a) Uniformazione e scambio di banche dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti di Polizia Municipale, nonché lo svolgimento in modo coordinato del servizio di Polizia Stradale.
- b) Servizi di informazione e comunicazione.
- c) Polizia Annonaria e Commerciale
- d) Polizia Tributaria
- e) Polizia Demanio Marittimo

Art. 3

Ambito territoriale

- 1) L'ambito territoriale per la gestione associata di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione.
- 2) L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge nr. 65/1986 relativo al porto dell'arma è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la presente convenzione.
- 3) Ad insindacabile giudizio dei Comuni associati, previo parere e consultazione del Responsabile della Gestione Associata, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate al precedente art. 2.

Art. 4

Ente responsabile della Gestione associata

- 1) Il Comune di Castagneto Carducci è individuato ente responsabile della gestione associata.
- 2) L'ente responsabile della gestione associata garantisce al Comune convenzionato l'immediato accesso a tutti gli atti inerenti la gestione della Polizia Municipale tramite una banca dati comune già operativa.
- 3) Il Sindaco dell'ente responsabile della gestione associata nomina, sentito il Sindaco convenzionato, il Responsabile della Gestione Associata, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/00 di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Sistema direzionale

- 1) La gestione associata si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti, mentre l'organizzazione è attribuita al Responsabile della Gestione Associata.
- 2) Per lo svolgimento in forma associata delle attività oggetto della presente convenzione viene individuato quale ufficio comune, la struttura di Polizia Municipale di Castagneto Carducci.



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

Art. 6

Forme di consultazione. Conferenza dei sindaci

Le forme di consultazione tra gli enti aderenti sono costituite da incontri periodici tra i Sindaci degli Enti aderenti alla convenzione (Conferenza dei Sindaci), in accordo con il Responsabile della Gestione Associata per il buon funzionamento dello stesso e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

A tal fine i Sindaci:

- impartiscono le direttive al Responsabile della Gestione Associata;
- definiscono gli indirizzi per la gestione del servizio;
- verificano l'andamento dello stesso;
- valutano proposte di collaborazione con altri Enti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali.

Art. 7

Dotazione di risorse umane e strumentali

- 1) Al Servizio di Polizia municipale associato sono assegnati gli agenti attualmente in servizio negli Enti aderenti, i quali presentano all'atto della sottoscrizione della convenzione le risorse umane e le risorse strumentali.
- 2) Fermo restando che la proprietà dei mezzi e delle attrezzature rimane in capo ad ogni singolo ente, l'utilizzo degli stessi tra gli Enti aderenti è disposto dal Responsabile della Gestione Associata a seconda delle modalità organizzative dello stesso.
- 3) I beni acquistati successivamente per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei comuni che li hanno acquistati e tale proprietà rimane a prescindere dalla durata della convenzione.
- 4) Gli oneri finanziari saranno ripartiti tra gli enti aderenti secondo il criterio di cui all'art. 9.

Art. 8

Durata

- 1) La presente convenzione avrà la durata di anni 5 dal 1° Gennaio 2010 fino al 31 Dicembre 2014.
- 2) Ogni Comune aderente ha comunque facoltà di recesso motivato da esprimere con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 9

Rapporti finanziari

- 1) I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati, sono basati sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il seguente criterio:
 - Comune di Castagneto Carducci 60% della spesa
 - Comune di Bibbona 40% della spesa
- 2) Qualunque spesa non direttamente imputabile ai singoli comuni interessati, ma riconducibile al servizio associato nel suo complesso, sarà assunta dall'ente responsabile della gestione associata e successivamente ripartita tra gli enti con il criterio di cui al comma 1.
- 3) Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti.



Coordinamento Sindaci Bassa Val di Cecina

Bibbona - Casale Marittimo - Castagneto Carducci - Castellina Marittima - Cecina - Guardistallo - Montescudaio - Riparbella - Rosignano Marittimo - Santa Luce

Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci, tenuto conto delle necessità tra gli Enti aderenti.

- 4) Il Comune di Castagneto Carducci, in qualità di ente responsabile della gestione associata, beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi delle leggi regionali, sarà responsabile dell'eventuale revoca dei contributi concessi.

Art. 10

Proventi da sanzioni amministrative

- 1) Tutti i proventi destinati ai Comuni che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti sono di spettanza dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Una percentuale dei proventi delle sanzioni al C.d.S. viene destinata alle finalità di cui all'art. 208 del C.d.S. dall'ente nel cui territorio sono state elevate.

Art. 11

Obblighi e garanzie

- 1) I comuni associati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio e alla reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione di polizia municipale.
- 2) Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di gestione associata, i Comuni favoriscono la formazione professionale degli addetti al servizio.
- 3) Le spese di formazione sono ripartite tra tutti i comuni sottoscrittori la convenzione con il criterio di cui al precedente art. 9 ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Regolamenti

Riguardo allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, si applicano:

- a) "Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Castagneto Carducci approvato con Delibera Consiliare n° 167 del 24/11/1993.
- b) "Regolamento Comunale per i Servizi Armati degli appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Castagneto Carducci" approvato con Delibera di Consiglio n° 221 del 29/06/1989 e successivamente inviato in data 28/10/1989 dal Commissariato di Governo nella Regione Toscana con prot. n° 4.07.30/2 al Ministero degli Interni.